

COMUNICATO Protocollo n: 2316 del 27 luglio 2018	NUMERO: 189 ANNO SPORTIVO: 2017/2018
PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	Organi Centrali e Periferici
OGGETTO	Tribunale Federale
ABSTRACT	Decisione n. 2/2018 del Tribunale Federale – Procedimento n. 3/FIH/2018
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	Ufficio Giustizia novelli@federhockey.it 0683751104
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 3/FIH/2018

DECISIONE n. 2/2018

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente supplente)

all'esito della camera di consiglio del 17 luglio 2018, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2017 (nel prosieguo, semplicemente RdG FIH 2017), prot. n. 54, del 13 giugno 2018, il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **Francesco Ferrero**, nato il 14.09.1946 nella qualità di tesserato FIH quale Dirigente Accompagnatore, nonché Arbitro e Tecnico dei Sodalizi A.S.D. Bad Lake Hockey e A.S.D. Cus Genova *“per avere inviato alla Sig.ra Stefania Spagnulo una lettera a mezzo A/R utilizzando sia carta che busta intestate alla Federazione Italiana Hockey, nella quale esprimeva frasi offensive in merito all'esercizio della funzione della Giustizia sportiva <procurarsi delle mutande di ghisa, qualche amico compiacente che Le possa fornire alibi o prove a sua discolpa, dall'accusa di pensare, sognare, a volte esternare il Suo desiderio di una Federazione migliore Le comunichiamo che il reato d'ingratitude viene subito quello di quello di LESA MAESTA', si prepari con abbondante vaselina.>, firmandosi in calce <Il procuratore Federale – Ferrero Francesco.>”*

Precedentemente all'atto di deferimento, il sig. Ferrero, in data 8 giugno 2018, aveva presentato istanza di applicazione della sanzione senza incolpazione chiedendo di applicarsi a proprio carico la sanzione di giorni trenta (30) di sospensione da tutte le attività, ma il

Procuratore Federale non riteneva congrua la sanzione proposta per tipo e misura in considerazione della gravità delle contestazioni indicate nell'avviso di fine indagini.

Il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 06/07/2018, regolarmente comunicato alle parti, fissava l'udienza di discussione per il 12 luglio 2018, ma rilevata la sopravvenuta impossibilità di costituire validamente il Collegio, l'udienza di discussione veniva differita al 17 luglio 2018 ore 14,00, come da regolare comunicazione alle parti.

L'incolpato si costituiva nei termini dinanzi al Tribunale, con memoria difensiva.

A tale udienza sono comparsi il Procuratore Federale Avv. Carlo D'Amelio, nonché l'Avv. Elisa Brigandi in qualità di difensore regolarmente costituito del sig. Francesco Ferrero e lo stesso sig. Ferrero, entrambi in collegamento Skype a seguito di loro espressa istanza, come da apposito verbale.

Esaurita la discussione, il Procuratore Federale ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: ai sensi dell'art. 57 Regolamento di Giustizia chiede applicarsi tre (3) mesi di sospensione da ogni attività federale, oltre l'aumento di un terzo, ai sensi dell'art. 38, lettera a);

ai sensi dell'art. 58 Regolamento di Giustizia chiede applicarsi nove (9) mesi di sospensione da ogni attività federale, oltre l'aumento di un terzo, ai sensi dell'art. 38, lettera a), per un totale di sedici (16) mesi complessivi di sospensione da ogni attività federale.

Motivi della decisione

La Procura Federale, a seguito della comunicazione con contigui tre allegati del Segretario Generale della Federazione, avente prot. n. 508 del 12/02/2018 con la quale sottoponeva alla valutazione della Procura Federale la lettera raccomandata n° 15031676347-3 del 28/10/2017 restituita il 07/12/2017 alla FIH in qualità di mittente formale, per "*compiuta giacenza*", ha svolto un'attività di indagine dalla quale è emersa la responsabilità di Francesco Ferrero nell'aver inviato alla Sig.ra Stefania Spagnulo una lettera a mezzo raccomandata, utilizzando sia carta che busta intestate alla Federazione Italiana Hockey contenente frasi già precedentemente riportate in dettaglio.

Le argomentazioni difensive del Ferrero si sostanziano nell'ammettere la sottoscrizione della lettera inviata alla sig.a Spagnulo, così come da dichiarazioni rese in sede di verbale prot. n. 42 del 23/05/2018 rese al Procuratore Federale, nella successiva memoria del 08/06/2018, inviata al Procuratore Federale, nonché nella memoria difensiva di costituzione dinanzi a questo Tribunale, ma nel sostenere che la sua condotta era ben lontana dal volere in qualsiasi modo offendere le Istituzioni Federali ed il loro operato, in specialmodo che la lettera inviata alla Spagnulo, a suo dire amica di lunga data, non era altro che una goliardata, ideata per scherzare ironicamente sulle recenti condotte realizzate dalla stessa e che avevano comportato l'assunzione di tre provvedimenti disciplinari a suo carico.

E' stato anche dedotto che la restituzione della raccomandata alla Federazione e non al reale mittente (Francesco Ferrero) ha comportato una serie di eventi, imputabili esclusivamente al servizio delle Poste, che non erano nelle intenzioni dell'incolpato.

Le argomentazioni risultano infondate in quanto l'utilizzo improprio e arbitrario, e comunque scevro da qualsivoglia finalità istituzionale, di carta e busta intestata alla FIH, dunque *ufficiali*, non trovano alcuna giustificazione né nell'aver ideato e successivamente realizzato uno scherzo nei confronti di altro tesserato federale; né tantomeno, nella circostanza che, a detta dell'incolpato la tipologia di lettera e busta non erano più in uso dalla Federazione e che erano in suo possesso a seguito dell'incarico rivestito di Consigliere Federale dal 1985 al 2012.

Infatti, al termine della carica rivestita era dovere del Ferrero restituire qualsiasi materiale che non avrebbe potuto più utilizzare per la carica sino ad allora ricoperta. Ma ciò non risulta effettuato, anzi detta documentazione veniva impiegata per presunti scherzi goliardici.

Sempre in merito all'utilizzo della busta contenente la missiva, è stato sostenuto che si è dinanzi al così detto "*falso grossolano*", tanto macroscopico da risultare riconoscibile *ictu oculi*.

I fatti invece dimostrano il contrario, gli uffici delle Poste non hanno avuto minimo dubbio nel restituire la busta, riportante nella parte riservata al mittente la denominazione della Federazione, proprio alla FIH, anche perché non poteva essere a loro conoscenza se il logo

riportato fosse la versione ultima o risalente. Ogni ulteriore valutazione del comportamento delle Poste non è di competenza di questo Tribunale e pertanto non si ritiene di effettuarne.

Inoltre, risulta non attendibile anche quanto dedotto circa la volontà di effettuare solamente uno scherzo e non offendere gli Organi Federali, segnatamente gli organi della Giustizia Federale.

A sostegno della tesi, l'incolpato sottolinea che la lettera era firmata a suo nome e quindi ben identificabile, facendo comprendere a chi doveva riceverla che era solamente uno scherzo.

Al riguardo questo Collegio ritiene che non era neppure necessario giungere al termine del contenuto della missiva per comprendere che non poteva essere ideata dal Procuratore Federale un'apertura di indagine, se solo si considera che al secondo rigo della missiva venivano utilizzati frasi quali “ *procurarsi delle mutande di ghisa, qualche amico compiacente.....*”, per poi concludere “ *si prepari con abbondante vaselina*”, certamente non consoni al linguaggio di un Organo della Giustizia federale.

Il tutto fa ritenere che in realtà il Ferrero volesse esprimere la propria “solidarietà” alla sig.ra Spagnulo che nel medesimo periodo di invio della raccomandata stava terminando di scontare dei periodi di sanzione a seguito di procedimenti a suo carico, esprimendo contestualmente frasi lesive della reputazione dei competenti Organi che l'avevano indagata e giudicata.

Ne consegue che la valutazione riguardo alla natura e gravità della condotta addebitata all'incolpato in questione è stata eseguita e ponderata sulla base di quanto ammesso dall'incolpato e dalla futilità delle ragioni sottese all'iniziativa assunta, come emerse dalla documentazioni in atti.

Quanto alla misura delle sanzioni da applicare, il Tribunale ritiene corretto e provato l'impianto accusatorio con la conseguente corrispondenza degli addebiti con le fattispecie previste dagli articoli 1, commi 1 e 3, e 57, comma 1, RdG FIH 2017, nonché dall'art. 58, RdG FIH 2017, e con la circostanza aggravante prevista dall'art. 38, lett. a), RdG FIH 2017.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, dichiara l'atto di deferimento a giudizio fondato e, per l'effetto, condanna il sig. Francesco Ferrero, nato a

Ovada (AL) il 14.09.1946, nella qualità di tesserato come Dirigente accompagnatore nonché come Arbitro e Tecnico dei sodalizi A.S.D. Bad Lake Hockey e A.S.D. Cus Genova, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, RdG FIH 2017, nonché dell'art. 38 lett. a) RdG FIH 2017 alla sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per mesi 4 (quattro), nonché, ai sensi dell'at. 58 RdG FIH 2017, nonché ai sensi dell'art. 38 lett. a) RdG FIH 2017, alla sanzione della sospensione da qualsivoglia attività federale per mesi 12 (dodici), il tutto, quindi, per complessivi mesi 16 (sedici) di sospensione da qualsiasi attività federale, come da motivazione.


Così deciso in Roma il 23 luglio 2018

Il Presidente
Fto Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo
Fto Avv. Giuseppe Matano

Il Componente supplente
Fto Avv. Luigi Tocci

Per la pubblicazione
Roma, 27 luglio 2018



Il Segretario Generale
Francesca Vici